Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica

L'anno 2003, il giorno 11 del mese di febbraio in Roma

tra

L'Associazione Distributori Farmaceutici ADF rappresentata dal Presidente Dott.ssa Ornella Barra e dal Vice Presidente Dott. Piero Navarra

La **Federfarma Servizi** rappresentata dal Consigliere di Presidenza Dott. Paolo Tagliavini

con l'assistenza della **CONFCOMMERCIO** nella persona del responsabile dell'Aera Legislazione d'Impresa Dott. Alessandro Vecchietti e del responsabile del Settore Lavoro Dott. Luigi De Romanis da una parte

e

la **FILCAMS - CGIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Luigi Coppini

la **FISASCAT-CISL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Giovanni Pirulli

la **UILTuCS-UIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonio Vargiu

si è stipulata

la presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.

Convengono che

- ✓ Il presente accordo è applicabile alle aziende della distribuzione intermedia del farmaco che applicano ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.
- ✓ L'obiettivo del presente accordo è quello di assicurare la possibilità alle aziende distributrici di svolgere servizio minimale d'interesse vitale per la collettività, senza voler ledere in alcun modo il diritto di sciopero dei lavoratori.
- ✓ Il presente accordo costituisce parte integrante del complesso normativo, unitario ed inscindibile rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente regolamentazione si applica per l'attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa, assicurata alla Farmacie da parte delle Aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa.

Art. 2 - Tentativo preventivo di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della legge n. 146/90, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente accordo.

Art. 3 - Proclamazione e preavviso.

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/90.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.

Art. 8 – Franchigie

Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività.

Art. 9- Prestazioni indispensabili

Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettività, le attività di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa dichiarati indispensabili sulla base degli ordini delle farmacie destinatarie delle forniture, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse.

Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneità Della Commissione di Garanzia.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo.

Art. 10 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili.

A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 9, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro 20 giorni dall'accordo sulle prestazioni indispensabili.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa è oggetto di informazione e di confronto preventivo tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire alle procedure di conciliazione di cui al presente accordo.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.

B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/90.

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

A) Livello aziendale

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, unitamente alle OOSS territoriali, firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, unitamente alle OOSS territoriali, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del c.c.n.l. o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, unitamente alle OOSS territoriali, per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia alla associazioni datoriali e sindacali territoriali per l'attivazione della commissione prevista dall'ente bilaterale territoriale.

B) Livello Bilaterale territoriale

Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, presso l'ente bilaterale, per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase dovrà terminare entro 2 giorni successivi al primo incontro con la redazione di

Art. 7.

Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/90 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni degli Accordi Interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del c.c.n.l. nei casi di controversia collettiva di competenza delle oo.ss. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 146/90, è la seguente:

1) entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle oo.ss. nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.
2) Questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
3) Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.
4) Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
5) Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.